

ATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 30 "Convenzioni" D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Valtriversa" in P.zza Romita n. 2 - 14013 Castellero (AT) con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile;

TRA

L'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriversa", CF. 92041400059, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Unione che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente pro-tempore, debitamente autorizzato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. _____ del _____ alla stipula del seguente atto, di seguito indicata "Unione";

E

Il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, debitamente autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ alla stipula del seguente atto, di seguito indicato "Comune";

Il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, debitamente autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ alla stipula del seguente atto, di seguito indicato "Comune";

PREMESSO CHE

- l'Unione gestisce per i Comuni propri associati la funzione di Polizia Locale dall'anno 2003;
- l'Unione ha in organico 4 addetti e la dotazione strumentale necessaria, nonché la sede operativa in Villafranca d'Asti, Reg. Pieve 12/B;
- I Comuni non hanno in organico personale di Polizia Locale;
- Preso atto fra le parti che il personale adibito alla funzione oggetto della presente convenzione, resta integralmente in carico all'Unione ad ogni effetto giuridico ed economico e, in particolare, anche agli effetti delle certificazioni prescritte dall'art.60 del D.Lgs 165/01 e che i pagamenti previsti nella stessa convenzione da parte dei comuni convenzionati all'unione hanno natura giuridica e contabile di trasferimento fondi a titolo di corrispettivo del servizio reso;
- La Legge 135/12 di conversione del D.L. 95/12 art. 19, dispone l'obbligo per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di gestire in forma associata tramite Unione o Convenzioni le funzioni fondamentali specificatamente indicate, tra cui quella in oggetto;
- Il T.U.E.L. art. 30 e la Legge 241/90 art. 15 disciplinano forma, procedura e contenuti della Convenzione tra gli enti locali. Preso atto tra le parti che il presente atto di convenzione, ai fini della L.R. 11/12 ha altresì effetto per la gestione associata tramite convenzione per i Comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti, oltrechè per tutti i comuni dell'unione stessa, e ne rispetta i requisiti prescritti sia come ambito territoriale, sia come ambito demografico;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione.

- 1) L'Unione e i Comuni convenzionano la funzione di polizia locale ed amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. 95/12. A tal fine, le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'accordo.
- 2) Riguardo allo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione si applicano i Regolamenti comunali in uso presso gli Enti firmatari attualmente vigenti e loro successive modifiche ed integrazioni, ed in genere le norme nazionali e regionali vigenti in materia e quelle di futura emanazione.
- 3) Tra le parti si conviene che il servizio di polizia locale ed amministrativa viene svolto sul territorio dei Comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti per un totale di 3.450 ore annue di servizio effettivo, ovvero al netto di ferie, permessi, ecc., di cui il 35% svolto sul territorio di Baldichieri d'Asti ed il 65% svolto sul territorio di Villafranca d'Asti.
- 4) Le ore annue di servizio effettivo dovranno essere modulate per 66,5 ore settimanali di cui 3 ore di straordinario e 6 ore di straordinario notturno/festivo come da allegata tabella A (da concordare con il Comandante).
- 5) L'Unione si impegna a fornire il servizio d'apertura dell'ufficio nell'ambito delle ore di servizio a propria disposizione per tre giorni della settimana, mentre per gli altri tre giorni il servizio sarà fornito dai Comuni di Baldichieri e Villafranca d'Asti.
- 6) Nei giorni di apertura dell'Ufficio il personale fornirà il servizio per tutta la cittadinanza dell'Unione e dei Comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti.

ART. 2 - Finalità della Convenzione.

- 1) La presente convenzione è finalizzata alla gestione associata della funzione di Polizia Locale ed Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, c. 1, lett. i, del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012.
- 2) Gli Enti associati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio ed alla reciproca collaborazione per lo svolgimento ottimale della funzione di polizia locale ed amministrativa.
- 3) L'Unione è l'ente capo-convenzione.
- 4) La responsabilità del Corpo Unico - Servizio di Polizia locale ed Amministrativa è confermata in capo al Comandante della Polizia Locale ed Amministrativa, nominato con decreto del Presidente dell'Unione.

ART. 3 - Durata della Convenzione e Risoluzione anticipata.

- 1) La presente Convenzione ha durata di anni 5 a decorrere dal 01.01.2014.
- 2) E' previsto il diritto di risoluzione per inadempimento, nelle forme di cui agli artt.1453 e seguenti cod.civ - Libro IV, capo XIV - sez.I. a favore di ciascuna delle parti contraenti.
- 3) Entro il 30/6/2016 gli Enti aderenti alla presente Convenzione procederanno alla verifica della situazione del personale a tempo determinato addetto alla funzione in argomento, per valutare la necessità di procedere ad un'assunzione a tempo indeterminato o ad altro concorso a tempo determinato, salvo i limiti alle assunzioni vigenti in quel momento.
- 4) Entro il 31/12/2016 le parti si impegnano ad incontrarsi e concordare se intendono disporre il rinnovo della convenzione stessa o meno. In quest'ultimo caso, qualora non fosse possibile ricollocare presso i Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti parte del personale dell'unione addetto alla funzione di polizia locale ed amministrativa, i costi derivanti dalla procedura di esubero con messa in disponibilità, che dovesse rendersi necessaria, saranno ripartiti tra le parti in ragione del 50% a carico dell'unione, del 15% a carico del Comune di Baldichieri d'Asti e del 35% a carico del Comune di Villafranca d'Asti (tabella B).

ART. 4 - Forme di organizzazione del servizio e di consultazione.

- 1) Le modalità di svolgimento del servizio in convenzione, per quanto riguarda le ore acquisite, presso i Comuni di V. e B. saranno coordinate dal Comandante secondo una programmazione definita di concerto tra i Sindaci di V. e B. con il Comandante stesso. Eventuali esigenze di servizio straordinario, che impediscano le modalità di servizio concordato, verranno rendicontate e giustificate mensilmente dal Comandante.
- 2) Le ore che per i predetti servizi straordinari vengono svolte al di fuori dei comuni di V. e B. verranno recuperate, in accordo con i sindaci, entro l'anno. Il Comandante predisporrà una relazione trimestrale del servizio svolto in ciascuno dei due comuni associati con la presente Convenzione, da inviare entro 15 giorni ai Sindaci e per conoscenza al Presidente dell'Unione.
- 3) Viene costituita una Conferenza del Presidente dell'Unione e dei Sindaci integrata dal Comandante delle Polizia Locale o suo delegato che ha la funzione di risolvere eventuali problematiche inerenti l'attività del Corpo Unico - servizio di Polizia.
- 4) La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
- 5) L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi al servizio.

ART. 5 - Sede Operativa.

- 1) La sede operativa è stabilita nei locali siti a Villafranca d'Asti, in Regione Pieve n. 12/b. A tal fine sarà prorogato il contratto di comodato d'uso gratuito scadente il 31/12/2017 alle stesse condizioni fino alla scadenza naturale o anticipata della predetta convenzione o di sue ulteriori proroghe.
- 2) La manutenzione straordinaria sarà a carico dell'ente proprietario dei locali.
- 3) La quota di ammortamento annua di tali spese straordinarie pari al 10% sarà per il 50% a carico dell'Unione e per il 50% a carico dei Comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti nelle percentuali previste dalla tabella B allegata.

ART. 6 - Rapporti finanziari.

- 1) Il costo annuo del servizio di polizia locale ed amministrativa svolto sul territorio dei Comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti, o di altri comuni di cui al successivo art. 9, ammonta ad € 102.000,00 (euro centoduemila/00).
- 2) Tale costo verrà ripartito a carico del Comune di Villafranca d'Asti, come previsto dalla tabella B allegata, per il 65% e a carico del Comune di Baldichieri d'Asti per il 35% o secondo nuove percentuali che verranno proposte a seguito di nuove adesioni di cui all'art. 9.
- 3) Detto costo comprende tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio convenzionato inclusi gli oneri per il personale e ad esclusione solamente delle spese di riscossione, custodia dei veicoli sequestrati e noleggio autovelox.
- 4) Tali spese, escluse dal costo annuo forfetario, saranno rendicontate e rimborsate trimestralmente entro il giorno 15 del primo mese del trimestre successivo secondo le proporzioni previste dalla tabella B allegata, ad eccezione del costo di noleggio autovelox che deve essere versato all'Unione mensilmente entro il giorno 15 del mese a partire dal mese di gennaio sempre secondo le proporzioni previste dalla tabella B allegata (50% a carico di Villafranca d'Asti e 50% a carico di Baldichieri d'Asti).
- 5) Parimenti, il rimborso della quota dovuta annualmente all'Unione da parte dei Comuni associati dovrà avvenire mensilmente, entro il giorno 15 del mese a partire dal mese di gennaio secondo le proporzioni previste dalla tabella B.
- 6) I proventi delle sanzioni elevate sui territori dei Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti saranno incassati dall'Unione su un conto corrente postale o bancario dedicato, secondo le indicazioni dei comini di Villafranca d'Asti e di Baldichieri, e versati integralmente ogni trimestre ai predetti Comuni entro il giorno 15 del mese aprile per l'incasso del 1° trimestre, luglio per quello del 2°, ottobre per il 3° e gennaio dell'anno seguente per quello del 4°.
- 7) Ogni onere o provento finanziario relativo al conto corrente dedicato saranno a carico o a vantaggio dei Comuni di Villafranca e Baldichieri nelle proporzioni previste dalla tabella B.

- 8) Il versamento dovrà essere effettuato, al netto dell'eventuale quota spettante all'Ente proprietario della strada secondo le norme del C.d.S. ed al netto delle spese di tenuta conto, secondo le seguenti percentuali, che potranno essere modificate in caso di ingresso di altro comune come previsto nel successivo art. 9, e precisamente:
Proventi sanzioni da autovelox: spettano per il 50% a Villafranca d'Asti e per il 50% a Baldichieri d'Asti
Proventi altre sanzioni: spettano per il 35% a Baldichieri d'Asti e per il 65% a Villafranca d'Asti
- 9) Le spese straordinarie di gestione dell'ufficio e del servizio saranno oggetto di condivisione con i sindaci dei Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti prima dell'effettuazione; tali spese, se condivise, saranno sostenute dall'Unione e le relative quote di ammortamento annue saranno per il 50% a carico dell'Unione e per il 50% a carico dei Comuni convenzionati nella percentuale prevista dalla tabella B.
- 10) L'Unione prende in carico il noleggio degli apparecchi di misurazione fissa della velocità secondo le indicazioni dei comuni convenzionati installati sulle posizioni fisse messe a disposizione dagli stessi comuni. I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare, come indicato al comma 4 del presente articolo, il costo del noleggio per tutta la durata del contratto.
- 11) Allo scadere del triennio di noleggio resta in esclusiva facoltà dei Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti procedere al riscatto delle apparecchiature, direttamente o tramite l'Unione, secondo quanto previsto dal contratto stipulato con la società concedente, ed in tal caso i comuni stessi metteranno a disposizione dell'Unione le attrezzature, mediante comodato gratuito, al fine di mantenere l'operatività del servizio fino al termine della durata della convenzione.
- 12) I comuni convenzionati si impegnano a sostenere, nelle percentuali del 33% Villafranca d'Asti e 13% Baldichieri d'Asti, le spese relative ad eventuali costi di custodia dei veicoli già sequestrati al 31/12/2013.
- 13) I Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti si impegnano inoltre a sostenere, sempre per il 13% a carico di Baldichieri d'Asti e per il 33% a carico di Villafranca d'Asti, le eventuali spese dovute ad Equitalia o altri enti per il recupero di crediti derivanti da sanzioni C.d.S. o amministrative elevate fino al 31/12/2013, risultanti da conto specifico e relazione semestrale.
- 14) Parimenti l'Unione si impegna a riversare ai Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti, sempre per le percentuali del 13% Baldichieri d'Asti e 33% Villafranca d'Asti, la quota degli incassi di sanzioni elevate dall'Unione fino al 31/12/2013, risultanti da conto specifico e relazione semestrale.
- 15) Il rimborso delle predette spese ed il riversamento della quota di incassi relativi a sanzioni antecedenti la data di entrata in vigore della presente convenzione dovrà avvenire trimestralmente entro il mese successivo al trimestre precedente.

ART. 7 - Obblighi dell'Unione.

- 1) L'Unione si impegna e garantisce di provvedere a quanto necessario per la copertura del servizio concordato presso i Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti e al giro-fondi del provento ex art. 208 del nuovo Codice della Strada, nonché dei proventi derivanti dalle altre sanzioni amministrative elevate, anche nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della convenzione, secondo modalità e termini previsti nell'articolo 6 della presente Convenzione.

ART. 8 - Obblighi dei Comuni

- 1) I Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri si impegnano al pagamento delle quote secondo le modalità ed i termini previsti nel precedente art. 6.

ART. 9 - Nuove adesioni

- 1) Alla presente Convenzione possono partecipare altri Comuni, fermi restando i principi e le condizioni del presente accordo convenzionale.
- 2) I Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti hanno la facoltà di cedere parte del servizio, come prestazione e come obbligo di trasferimento fondi, loro spettante ad altri comuni.
- 3) La partecipazione di altri enti alla presente convenzione non deve in alcun modo pregiudicare l'efficienza del servizio dovendo restare nell'ambito delle ore di servizio garantite ai comuni di Villafranca e Baldichieri dal presente accordo.
- 4) Successivamente verrà approvato il presente testo con delibera dei Consigli comunali di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti e del comune interessato.

- 5) A seguito della richiesta formulata dai Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti corredata delle relative delibere, l'Unione procederà a deliberare l'integrazione e la modifica, inerente le percentuali di partecipazione alla spesa e di servizio prestato, della convenzione con relativa delibera entro 30 giorni dal ricevimento.
- 6) In caso di subentro temporaneo da parte di un altro comune, i Comuni di Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti si impegnano al termine del periodo a riacquisire le ore di servizio previste dalla presente convenzione.

ART. 10 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriviera", con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

ALLEGATI:

- Tabella A
- Tabella B

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Valtriviera":

Il Presidente Bruno Colombo

Per il Comune di Villafranca d'Asti:

Il Sindaco Guido Cavalla

Per il Comune di Baldichieri d'Asti:

Il Sindaco Gian Luca Forno

Castellero, li 30 Dicembre 2013

TABELLA "A"

Dettaglio ore servizio acquisite in convenzione

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA	TOTALE
ore servizio	8	11,5	8	12	12	12	3	66,5
di cui ufficio	4	4	4					12
totale	8	11,5	8	12	12	12	3	66,5

Dettaglio ore di impegno apertura ufficio

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Unione Valtriviera	-	-	-	4	4	4
Comuni convenzionati	4	4	4	-	-	-

N.B.: Tabella indicativa da concordare con il Comandante dei Vigili

TABELLA "B"

Art.convenzione	descrizione	quota Villafranca	quota Baldichieri
Art. 3 c. 4	oneri esubero personale	35,00%	15,00%
Art. 5 c. 3	amm.to manut.straordinaria	32,50%	17,50%
Art. 6 c. 1/2/5	costo annuo servizio	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 4	spese riscossione autovelox	50,00%	50,00%
Art. 6 c. 4	spese riscossione altre sanzioni	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 4	spese custodia autovelox	50,00%	50,00%
Art. 6 c. 4	spese custodia altre sanzioni	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 4	noleggio autovelox	50,00%	50,00%
Art. 6 c. 6/8	proventi autovelox	50,00%	50,00%
Art. 6 c. 6/8	proventi altre sanzioni	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 7	oneri conto corrente dedicato	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 7	proventi conto corrente dedicato	65,00%	35,00%
Art. 6 c. 9	spese straordinarie ufficio/servizio	32,50%	17,50%
Art. 6 c. 12/13	oneri sanzioni antecedenti 2014	33,00%	13,00%
Art. 6 c. 14	proventi sanzioni antecedenti 2014	33,00%	13,00%